

MODIFICHE LIMITI DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI PRODOTTI E SCADENZE AUTORIZZAZIONI

Con l'entrata in vigore della legge 27/2020 di conversione DI 18/2020 ("Cura Italia") scattano le nuove disposizioni su limiti temporali e quantitativi del deposito temporaneo di rifiuti.

L'articolo 113-bis del DI 18/2020 come introdotto dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del DI 18/2020 introduce una modifica al deposito temporaneo di rifiuti ex articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del Dlgs 152/2006. In particolare il deposito è consentito fino ad un **quantitativo massimo doppio (60 m3 di cui 20 m3 di rifiuti pericolosi)**, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi (12 mesi era il limite precedente).

Si parla del raggruppamento dei rifiuti e del deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto dei rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta nel luogo ove gli stessi sono prodotti.

Non si tratta di una deroga temporanea ma di una modifica alla disciplina di carattere permanente anche se collegata all'emergenza Covid-19.

Altre modifica importante prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Al riguardo è stato esplicitamente precisato che tale comma trova applicazione anche per le autorizzazioni ambientali.

***per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it***